



**Camera di Commercio  
Chieti**

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO INTERESSI PER CREDITI  
CONCESSI ALLE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE, DEGLI AGENTI E  
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI DELLA  
PROVINCIA DI CHIETI**

**ART. 1**

*Finalità*

La Camera di Commercio I.A.A. di Chieti, al fine di contribuire al sostegno ed allo sviluppo dell'economia locale, attraverso i Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia Fidi del settore Commercio aventi la sede legale e le unità operative nella Provincia di Chieti, ha stanziato nel proprio bilancio relativo all'anno 2011 la somma di € 83.592,00 da erogare agli stessi Consorzi e/o Cooperative per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti loro richiesti dalle imprese locali.

**ART. 2**

*Beneficiari dell'iniziativa*

Ai fini della presente iniziativa si intendono beneficiarie tutte le imprese commerciali e turistiche, degli agenti e rappresentanti di commercio, delle assicurazioni e dei servizi regolarmente iscritte al Registro Imprese, che hanno la sede legale e l'unità operativa nella Provincia di Chieti, che siano in regola con il pagamento del diritto annuale (Legge 26/2/1982, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni), che siano assistiti dalla garanzia dei Consorzi e/o dalle Cooperative Fidi operanti nella Provincia e che non beneficino per lo stesso credito di analogo contributo. Altresì si intendono beneficiarie le imprese indicate nel presente articolo, che hanno la sola unità operativa nella provincia di Chieti, in regola con quanto previsto nell'articolo medesimo.

**ART. 3**

*Interventi*

I fondi sono stanziati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Chieti per l'abbattimento degli interessi per prestiti che saranno destinati alle finalità connesse con le esigenze produttive delle imprese, quali:

- 1) l'acquisto di macchine, automezzi, attrezzature;
- 2) l'adeguamento degli impianti a nuove tecnologie a fini competitivi;
- 3) l'adozione di sistemi di qualità;
- 4) l'adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro e della salvaguardia ambientale;
- 5) la realizzazione di dispositivi antinquinamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- 6) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il recupero di laboratori, locali e rimesse destinati all'esercizio dell'attività compresa l'area di insediamento di pertinenza;
- 7) l'acquisto di materie prime e di scorte;
- 8) la realizzazione di programmi per l'internazionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti;
- 9) la conversione dei debiti dal breve al medio periodo.

Il contributo è erogato fino alla concorrenza massima del 3% e comunque in misura non superiore al tasso corrisposto alla banca.

Il contributo è erogato in regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore). Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre anni e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione. L'impresa si impegna a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti alla data di concessione del contributo. L'importo massimo del prestito (previsto dalla convenzione stipulata con l'Istituto di credito ed il Consorzio e/o Cooperativa) non può superare Euro 50.000,00 (cinquantamila). Le operazioni di prestito, qualunque sia la destinazione, saranno rateizzate con scadenze mensili fino a 60 mesi all'ordine della Banca. Potranno essere concessi ad una unica azienda anche più prestiti, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare quello massimo, tempo per tempo, previsto dalla convenzione tra la Banca ed il Consorzio Fidi e/o Cooperativa di Garanzia Fidi.

#### **ART. 4**

##### *Soggetti ammessi alla gestione dell'intervento*

La Camera, sino alla concorrenza massima dello stanziamento di cui al precedente art. 1, concederà a ciascun Consorzio e/o Cooperativa che ne faccia richiesta il contributo secondo le modalità di erogazione di cui al successivo art. 5. Potranno inoltrare l'apposita domanda per la gestione dell'intervento i Consorzi Fidi e/o le Cooperative di garanzia promossi e statutariamente aderenti ad una delle Associazioni di Categoria del settore commercio, turismo e servizi presenti nel CNEL e operanti nella provincia di Chieti da almeno tre anni.

#### **ART. 5**

##### *Trasferimento e ripartizione dei Fondi*

I Consorzi Fidi e/o le Cooperative di Garanzia che intendono gestire i benefici previsti dal presente regolamento devono presentare, entro il 15.06.2011, apposita domanda, corredata dai seguenti documenti:

- a) copia atto costitutivo e copia dello statuto vigente qualora si tratti della prima richiesta;
- b) dichiarazione, da rendere in base alle vigenti norme in materia di autocertificazione, circa l'ammontare complessivo dei prestiti effettivamente concessi ed erogati nell'esercizio precedente con la garanzia dal consorzio fidi/cooperativa di garanzia ad imprese iscritte al Registro Imprese della provincia di Chieti;
- c) indicazione degli estremi del conto corrente bancario appositamente costituito e dedicato alla gestione del contributo c/interessi, sul quale accreditare i contributi di competenza;
- d) formale impegno ad osservare nessuna esclusa le norme contenute nel presente regolamento
- e) una dichiarazione con la quale il Consorzio fidi/Cooperativa di garanzia richiedente assume l'impegno di ottemperare a quanto disposto dal Ministero delle Attività Produttive con proprio Decreto del 18 ottobre 2002;.

La Camera, sulla base delle richieste pervenute, erogherà il contributo entro 45 giorni dal termine fissato dal bando di cui al comma 1 del presente articolo.

Il contributo sarà così determinato:

- 1) per il 25% dello stanziamento in misura uguale per tutti i Consorzi e/o Cooperative di Garanzia aventi diritto;
- 2) per il 75% dello stanziamento in misura proporzionale all'ammontare dei prestiti erogati secondo le risultanze della documentazione di cui alla lettera b) del presente articolo.

Gli interessi attivi maturati dalla giacenza di detti fondi, saranno a favore dei consorzi e/o cooperative che potranno utilizzarli per far fronte ai propri oneri di gestione. Il Consorzio Fidi e/o Cooperativa di Garanzia Fidi è responsabile della legittimità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente Bando e stabilirà autonomamente i modi ed i termini con i quali, sulla base delle convenzioni stipulate con le banche erogatrici, procederà alla liquidazione dei contributi ai propri soci finanziati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 relativo alla revoca dei benefici all'impresa.

## **ART. 6**

### *Consuntivo*

Ciascun Consorzio e/o Cooperativa, per poter essere ammesso alla gestione dell'intervento, dovrà assumere formale impegno a:

1. rendere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, dichiarazione alla Camera, in base alle vigenti norme in materia di autocertificazione, dell'ammontare del contributo relativo allo stesso anno effettivamente utilizzato nonché dell'esistenza di eventuali eccedenze da restituire ai sensi del successivo punto 3), con l'indicazione, per ciascuna posizione, dell'importo ottenuto e della data di erogazione, corredato da apposite attestazioni rilasciate dagli Istituti di Credito;
2. utilizzare, negli anni immediatamente successivi, per le stesse finalità per le quali il contributo è stato erogato dalla Camera, l'ammontare del contributo che, in sede di consuntivo, dovesse risultare erogato in meno ai propri associati, anche in dipendenza di quanto stabilito al successivo art. 8, rispetto a quello ricevuto dalla Camera;
3. restituire alla Camera, in unica soluzione e secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti dalla stessa, l'eccedenza di cui sopra qualora il Consorzio e/o Cooperativa non l'abbiano utilizzata, secondo quanto stabilito nel precedente punto 2), entro il termine perentorio del terzo anno successivo a quello della erogazione da parte della Camera.

## **ART. 7**

### *Controllo*

La Camera di Commercio, attraverso propri funzionari, potrà esercitare, in qualsiasi momento e senza limitazione alcuna, il proprio controllo sugli atti connessi all'erogazione del contributo in parola, ai quali dovranno essere allegati idonei documenti di spesa da produrre entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Nello stesso termine, nell'ipotesi prevista dal punto 9 dell'art. 3 del Regolamento, dovranno essere prodotte le dichiarazioni delle Banche titolari della conversione, attestanti che il finanziamento erogato è stato utilizzato per ridurre le passività a breve termine del beneficiario.

## **ART. 8**

### *Revoca dei benefici all'impresa*

L'impresa finanziata, fatti salvi i casi previsti nei regolamenti di gestione dei singoli Consorzi e/o Cooperative, incorrerà nella decadenza del beneficio nel caso di:

- 1) cessazione dell'attività, con conseguente cancellazione dal Registro Imprese;
- 2) mancato pagamento del diritto annuale;
- 3) mancato rispetto delle finalità di cui all'art. 3;
- 4) scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi di inadempienza.